

CIV. TORNATA

SABATO 12 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina » . . . 3052

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » . . . 3053

« Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori » . . . 3057

« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reali equipaggi » . . . 3058

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del corpo Reale equipaggi, categoria « fuochisti » . . . 3059

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi » . . . 3060

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente » . . . 3060

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » . . . 3063

(discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » . . . 3043

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* . . . 3045, 3049

AMERO D'ASTR. 3047, 3050

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore* . . . 3047

SECHI, *ministro della marina* . . . 3050

THAON DI REVEL. 3047

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale* . . . 3044

« Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » . . . 3061

Oratori:

CORSI, *relatore* . . . 3063

SECHI, *ministro della marina* . . . 3063

Interrogazione (svolgimento di):

« Del senatore Pullè sul negato caroviveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale » . . . 3042

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* . . . 3042

PULLE 3042

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3051, 3064

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Pullè al ministro della guerra: « Sul negato caro viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

BONOMI, *ministro della guerra*. Il senatore Pullè mi interroga circa la questione del caro viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. La questione che ha portato qui il senatore Pullè è certo di molta importanza, perchè trattasi di un argomento assai delicato e assai controverso. L'articolo 11 del decreto 20 aprile 1920 sulla posizione ausiliaria degli ufficiali, afferma che agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria. Ora questo articolo è stato interpretato da molti anche agli effetti del caro viveri, e si è detto: siccome a coloro che sono in posizione ausiliaria ordinaria si dà il caro viveri, questo si dovrà anche corrispondere agli ufficiali che si trovano in posizione ausiliaria speciale. Però proposto il quesito al Ministero del Tesoro, questo ha fatto due ordini di obiezioni.

Anzitutto ha osservato che in materia di caro viveri, quando, in casi analoghi, la legge ha voluto concederlo, la legge stessa ha sempre espressamente detto che il caro viveri compete; nel caso attuale, non avendolo detto, ha certamente voluto negarlo. Di più il Tesoro ha osservato che beneficio del caro viveri compete solo a coloro che siano forniti di pensione ordinaria, vale a dire liquidata secondo le norme comuni. Si è quindi riconosciuto il diritto all'indennità predetta agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, perchè la loro pensione è regolata da norme comuni, e può essere considerata una vera e propria pensione ordinaria, ma per quegli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale con procedimento straordinario che deroga dalle norme comuni ha creduto non competesse alcuna indennità di caro viveri. La questione è, come

ognun vede, molto controversa, e merita un attento esame dai corpi tecnici dello Stato, ma, ad ogni modo, sono persuaso che questa questione non può essere risolta senza un provvedimento legislativo. Posso assicurare l'onorevole interrogante che sarà esaminata e risolta con la maggiore equità.

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Ringrazio l'onorevole Ministro della guerra di questo affidamento che egli dà, che la questione possa essere risolta, non importa per qual via; ma se mi permette lo vorrei presentare alcuni di quegli argomenti che portano in campo gli interessati e che potranno essere utili, sia nell'ulteriori pratiche che il Ministero della guerra potrà fare presso il Ministero del tesoro, come anche per altre eventuali giuste riparazioni da eseguirsi con una disposizione legislativa.

La circolare 17 del 10 gennaio u. p. al n. 2 dice esplicitamente che « agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale non compete alcuna indennità caro-viveri:

• nè quella stabilita per gli ufficiali in servizio attivo permanente;

• nè quella stabilita per gli ufficiali in posizione ordinaria ausiliare

• o per gli ufficiali a riposo ».

Il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 per il passaggio dell'esercito dal piede di guerra a quello definitivo di pace creava una posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.

All'art. 11 di questo decreto è stabilito che « agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative alla posizione ausiliaria ordinaria, in quanto non sieno contrarie al presente decreto ».

Ora gli ufficiali in P. A. S. si appellano a questo articolo, sostenendo che nessuna eccezione è fatta in esso, e nemmeno nel successivo R. decreto n. 710 che abroga taluni articoli del precedente n. 453 senza toccare l'art. 11; e nemmeno, infine, nelle norme esecutive impartite successivamente.

Così che stando alla lettera la parità di trattamento dovrebbe essere completa.

Ma dato anche che l'articolo 11 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, si voglia riferire ad una equiparazione solo per la parte di servizio e

disciplinare, non risulta da nessuna legge, o decreto-legge, o decreto reale, che io mi sappia, che dalla indennità di caro-viveri agli ufficiali o in servizio o pensionati una categoria, come quella della P. A. S. sia stata esclusa.

La disposizione quindi della circolare n. 17 esorbiterebbe; e in ogni caso limiterebbe una disposizione d'ordine legislativo.

Sembra che il Ministero della guerra abbia già fatto qualche pratica presso quello del Tesoro, e su ciò potrà illuminarci la risposta del ministro della guerra.

Il responso del Tesoro sarebbe stato contrario pel fatto che il trattamento degli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria è calcolato sulla base delle pensioni in generale, mentrèchè il trattamento degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale è fatto in una misura più liberale.

I criteri adottati dal Ministero del tesoro sarebbero in questo caso d'indole economica e morale in quanto interessano i meno favoriti. Date le condizioni odierne della vita urge soprattutto provvedere a chi meno ha; epperò si è pensato agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, ritenendo che i secondi in posizione ausiliaria speciale sieno già sufficientemente favoriti.

Nel fatto gli ufficiali usciti volontariamente dal servizio attivo per la posizione ausiliaria speciale ascendono al numero di 8600 circa così distribuiti:

600 ufficiali generali
4000 ufficiali superiori
4000 ufficiali inferiori.

A questi ultimi si ridurrebbe quasi esclusivamente il beneficio del caro-viveri attribuito dai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730 e dalla più recente legge 26 dicembre 1920, n. 1827, art. 1, comma *a*.

E questi ultimi rientrerebbero appunto nell'ordine di quei criteri che si sono attribuiti al Ministero del tesoro.

Sta che l'indennità di caro-viveri è accordata tanto agli ufficiali in servizio attivo come a quelli pensionati in genere; ora non si comprende come essa possa venir negata agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale che partecipano un po' degli uni, un po' degli altri, costituendo una categoria intermedia,

Si pensa che gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale sieno nella pluralità in grado di procurarsi altre risorse economiche nella vita civile. Ma ciò si è, purtroppo per essi, rivelato ben difficile nella grande concorrenza ad impieghi.

È la difficoltà è accresciuta per essi dalla condizione di una libertà personale limitata, avendo lo Stato il diritto di richiamarli in servizio quando ne abbia bisogno: e di più non consente loro di assumere impiego civile che non sia decoroso, escludendoli dalla possibilità di impieghi o manuali o d'ordine inferiore, i quali sono oggidì i più lucrosi.

Ma si deve soprattutto tener presente per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, che essi sono stati allettati con un trattamento di favore ad uscire dal servizio attivo, mentre vi avrebbero avuto ancora un carriera da percorrere.

Rendevano essi con ciò un servizio segnalato allo Stato, poichè veniva ciò fatto in obbedienza al bisogno che lo Stato aveva di sfollare, senza che esso abbia avuto da ricorrere a vie coercitive con un provvedimento (collocamento in aspettativa o in posizione ausiliaria ordinaria) che sarebbe apparso oltrechè difficilmente giustificabile, odioso, e fors'anche immorale, all'indomani della guerra, contro ufficiali validi e valorosi che avevano compiuto, contribuendo alla vittoria, tutto il loro dovere! (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 206-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile

1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci sta davanti è lo strascico di una questione, secondo me, molto più importante, di una questione centrale, la quale ha subito parecchie vicende, sia durante la guerra che dopo la guerra.

La marina mercantile, come tutti sanno, prima era alla dipendenza del Ministro della marina, durante la guerra, e durante precisamente il Ministero nazionale, fu staccata e fu data a un Ministero nuovo allora esistente, al Ministero dei trasporti che assunse la direzione dei trasporti marittimi assieme a quella dei trasporti terrestri.

La cosa era perfettamente razionale, e rispondeva anche a un bisogno, direi, di impiego di molte alte autorità e competenze che facevano parte di quel ministero. Se nonchè, venuta la pace, il ministero dei trasporti venne soppresso, e la marina mercantile anzichè ritornare al primitivo Ministero della marina, come secondo me sarebbe stato più razionale, passò al Ministero dell'industria.

Ora, in seguito a questo fatto, tutte le attribuzioni del ministro della marina sulla marina

mercantile cessarono, e cessò pure ogni ingerenza del Consiglio superiore della marina, mentre veniva costituito un altro Consiglio superiore della marina mercantile cui venne devoluta ogni attribuzione relativa alla marina mercantile con esclusione di ogni ingerenza da parte del Ministero della marina.

Ciò fu fatto con un decreto-legge e precisamente con quello che è davanti al Senato in questo momento.

Io ho accennato al mio parere, al mio modesto parere: e cioè che la marina mercantile avrebbe forse potuto meglio far parte del Ministero della marina piuttosto che di un altro Ministero.

Quando i trasporti erano retti da un nostro collega competentissimo, il senatore Arlotta, certamente pareva che la cosa dovesse andar bene, e poi il Ministero dei trasporti era il più indicato in quel momento.

Ma dal momento che il Ministero dei trasporti doveva essere abolito, la marina mercantile doveva tornare al Ministero della marina. E dico perchè: le relazioni fra la marina mercantile e la marina militare sono state sempre intime sia all'interno che all'estero. La maggior parte dei nostri marinari è passata per la trafila della marina militare; i marinai riconoscono già l'autorità della marina militare la quale li protegge all'estero. La marina militare conosce le esigenze di vita degli equipaggi mercantili; essa inoltre ha certamente una competenza tecnica nel materiale, nelle costruzioni.

Ma lasciamo andare questa questione che oggi non possiamo portare qui. Però debbo constatare che essa è stata risolta coi consueti decreti-legge, e a noi ormai non resta che una briciola di tutto ciò: vale a dire la conferma di un altro decreto-legge.

Disgraziatamente siamo ancora in regime di decreti-legge.

Che la marina abbia guadagnato, soprattutto nei riguardi della disciplina, non credo, e lo dimostrano certi fermi di piroscafi, qualche atto ben doloroso di pirateria ed anche, quel che è peggio, in certi casi, perfino il disconoscimento della bandiera nazionale.

Ora queste riflessioni lasciamole da un lato, e torniamo al Consiglio superiore della marina, il quale è stato utile finora perchè consentiva

una ingerenza del Ministero della guerra e di quello della marina in molte ardue ed importantissime questioni che riguardavano la navigazione mercantile.

Le autorità militari avevano la facoltà di praticare la misurazione e la verifica dello stato di tutte le navi della marina mercantile, il che consentiva di predisporre i mezzi per i trasporti militari in qualsiasi occasione; e così apposita commissione poteva stabilire che la nave tale, era destinata al trasporto di truppe e un'altra nave era destinata al trasporto di quadrupedi, che la tal'altra poteva destinarsi al trasporto di certi determinati materiali; ma non basta: quando si doveva addivenire ad una convenzione con una società di navigazione, i Ministeri della guerra e della marina, potevano imporre delle condizioni di costruzione speciali, pur senza aumenti di spesa, per cui le navi poi diventavano una forza nazionale in caso di guerra. Ora tutto ciò viene a scomparire, perchè sotto questo punto di vista nel seno del Consiglio superiore della marina mercantile non avremo più nessuno che si occupi di queste necessità militari, mentre prima la vigilanza era continua.

Infatti prima o si imponevano delle costruzioni speciali per poter installare sulle navi delle artiglierie, o si imponevano delle condizioni per cui di una flotta, un certo numero di navi potessero essere adibite, in caso di guerra, a piroscafi-refrigeranti, a piroscafi-cisterne o ad altri servizi che in guerra si sono dimostrati di una utilità e necessità assolute.

Ora tutte queste facoltà le perdiamo se i ministri della marina, della guerra o dell'industria non si mettono d'accordo per modificare il Consiglio superiore, in modo che l'ingerenza militare nella marina mercantile continui ad esistere anche oggi.

È per questo che l'Ufficio centrale chiede ai ministri delle assicurazioni concrete e positive su tale argomento che ha un'importanza grandissima per la difesa nazionale, poichè mentre si parla di nazione armata, andiamo disarmando più che è possibile anche in ciò che poco o nulla costa.

Le nostre navi mercantili resteranno disarmate al momento del bisogno e completamente inutilizzabili, qualora non si abbia di nuovo quell'ingerenza che avevamo prima della guerra

e che consentiva opportune predisposizioni per il loro impiego militare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io risponderò molto brevemente al senatore Zupelli, nonostante l'argomento che egli ha trattato sia forse estraneo al decreto che è sottoposto al voto del Senato. Mi sembra che egli abbia applicato una figura rettorica che si chiama preterizione, per effetto della quale si dichiara di non parlare di un argomento, ma viceversa si cerca di approfondirlo. Mi permetterò da questo punto di vista di rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli con quella lucidezza di mente che ho ammirato tante volte anche quando egli era ministro della guerra e io aveva l'onore di presiedere la Camera.

Cominciamo dal dire che il Consiglio della marina mercantile ha sempre esistito. Ha sempre esistito sotto qualunque ordinamento, con qualunque assegnazione fosse stata fatta alla marina mercantile. Anzi il decreto di cui egli si lagna fu firmato da quel ministro Arlotta che egli citava come d'opinione conforme alla sua in argomento.

La questione che egli presenta è insieme una questione di massima e una questione di particolari: sui particolari vedrà che noi saremo presto d'accordo. Sulla questione di massima, credo opportuno di opporgli qualche osservazione.

Il senatore Zupelli lamenta che le funzioni della marina mercantile non siano state assegnate al Ministero della marina in luogo di mantenerle al Ministero dei trasporti, o di assegnarle al Ministero del commercio. La questione del Ministero dei trasporti fu oggetto già di discussione vivace anche in Senato; non è il caso di riaprirla anche perchè vi sono deliberazioni ormai definitive in tal senso. Quindi il problema si risolve nel giudicare, se sia conveniente che l'amministrazione della marina mercantile debba essere attribuita al Ministero della marina, anzichè al Ministero dell'industria e del commercio. Per questa parte mi permetto di essere di un'opinione affatto opposta a quella dell'onorevole Zupelli.

Il suo punto di vista è quello di un uomo che ha preso parte attiva e benemerita alla guerra e teme che siffatto pericolo debba rinnovarsi. Egli considera la marina mercantile esclusivamente dal punto di vista della necessità che può averne lo Stato in tempo di guerra. Riconosco che questo modo di vedere è razionale, ma soltanto quando vi è la minaccia di una guerra. Nè vi è alcuna ragione che un'amministrazione debba essere attribuita ad un Ministero militare quando questa minaccia della guerra non c'è ed anzi si mira a ricostituire nel paese un indirizzo economico imperniato sulle esigenze della pace.

Certamente l'accertamento e la misurazione delle navi avvenivano quando la marina mercantile era assegnata al Ministero della marina; ma nessuno vieta che questa misurazione, questo accertamento, possano essere fatte anche adesso. Certamente i marinai erano legati ad una disciplina più ferrea sotto un regime militare. Non è vietato però di confidare che essi si prestino a umiliare allo Stato l'omaggio e l'ossequio, che è obbligatorio per ogni buon cittadino. Inoltre non sarà negato di includere nei contratti di costruzioni e di concessioni clause per le quali possano essere assicurati all'amministrazione della guerra navi e piroscafi in tempo di guerra.

Ora tutte queste pratiche possono essere concretate anche quando la marina mercantile sia attribuita al Ministero dell'industria e del commercio, anziché a quello della marina.

Per me il punto fondamentale su cui mi pare giusto rispondere all'onor. Zupelli è questo: che la marina mercantile è essenzialmente un strumento importantissimo del nostro commercio.

La marina mercantile ha una funzione di vitale importanza nello sviluppo del commercio del nostro Paese. Purtroppo si può affermare che tutte le leggi promulgate finora non hanno ottenuto il grande risultato di collocare la marina mercantile all'altezza delle condizioni naturali della penisola, della sua conformazione geografica, del numero enorme dei suoi porti, delle sue gloriose tradizioni marinare. Ciò non toglie però che quanto finora non si ottenne possa ottenersi in seguito e venga quindi tolta la sproporzione notevole per cui vediamo la bandiera estera prendere il 72 per

cento dei trasporti nazionali, mentre la bandiera nazionale prende soltanto il 28. In questa situazione è ben giusto che la marina mercantile, la quale in qualche modo prima figurava come un'ancella di fronte alla marina militare, rappresenti, come deve, un importante fattore dell'attività economica del nostro paese e per tale sia considerata nel movimento del traffico.

Essa lo è da due punti di vista che non hanno alcun rapporto con la marina militare. L'uno di questi è la possibilità di aumentare i redditi della nazione con l'aumento numerico dei noli i quali costituiscono una partita attiva nella bilancia commerciale di una nazione. Deve inoltre la marina mercantile provvedere efficacemente al trasporto dei nostri emigranti, i quali pure con le loro rimesse rappresentano un'altra partita attiva della nostra bilancia economica. Quindi la considerazione del problema della marina mercantile congiunto a quello degli emigranti importano un'alta funzione che è ben giusto assegnare ad un Ministero civile.

Queste le ragioni che ho creduto mio dovere di esporre al Senato ed all'illustre senatore onorevole Zupelli.

Nei riguardi dei particolari, non ho alcuna difficoltà a consentire che venga modificato il Consiglio superiore della marina mercantile nel senso dall'onorevole senatore Zupelli desiderato. Anzi posso aggiungere che con un recente decreto in data 27 gennaio 1921 e non ancora pubblicato abbiamo aggiunto ai quindici membri del Consiglio superiore della marina mercantile altri due membri, uno dei quali rappresenta il Ministero della marina e l'altro il Commissariato dell'emigrazione. Non avremmo nessuna difficoltà ad aggiungervi anche un rappresentante del Ministero della guerra, ma sembra che quando vi è un rappresentante delegato della marina questo sia sufficiente per tutelare gli interessi di guerra. Ad ogni modo è questione sulla quale non dò una risposta negativa, ma sento la necessità di presentare all'onorevole Zupelli per dimostrargli la buona volontà del Governo di dare al Consiglio superiore della marina mercantile la possibilità di svolgere con pari grado di efficacia tutte quelle funzioni che esso esercitava quando apparteneva al Ministero della marina.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni e soprattutto di quelle che ha fatto alla fine del suo breve discorso, poichè la prima parte non era che una prefazione occasionale.

Io ringrazio soprattutto e prendo atto delle sue dichiarazioni e desidero di veder attuato al più presto quanto egli ha promesso. In quanto all'includere nel Consiglio della marina mercantile anche un membro delegato dal Ministero della guerra, io lo credo assolutamente necessario. Ci sono esigenze delle varie unità organiche dell'esercito che possono sfuggire alla competenza del rappresentante del ministero della marina e per lo quali quindi è necessario che vi sia anche un ufficiale dell'esercito.

Ad ogni modo prendo atto di quanto ha dichiarato l'onorevole ministro dell'industria e del commercio e finisco, esprimendo l'augurio che egli voglia comprendere nel Consiglio superiore della marina mercantile anche un rappresentante del ministero della guerra.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Pregherei l'onorevole ministro dell'industria e del commercio di voler consentire che nel Consiglio superiore della marina mercantile i rappresentanti della marina siano due, uno un ingegnere e l'altro un ufficiale di vascello, perchè specialmente per le navi che possono essere destinate a servire da incrociatori ausiliari, è importante che un ufficiale del Genio navale possa intervenire a tempo per concretare i provvedimenti da prendere ed evitare che siano commessi degli errori.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Due parole soltanto per dimostrare la necessità che, fino dal tempo di pace, si prendano sulle navi mercantili quei provvedimenti che, presi durante la costruzione della nave non rappresentano un aumento di spesa, mentre poi danno luogo ad un notevole dispendio qualora debbano apportarsi alla nave già costruita.

Durante la guerra noi abbiamo dovuto ap-

portare alle navi, sia per adibirle ad uso di incrociatori ausiliari, sia per premunirle contro le aggressioni dei sommergibili, modifiche molto onerose e ciò perchè durante la pace coloro che avrebbero dovuto vigilare sulla costruzione delle navi in rapporto al loro futuro impiego durante la guerra o vigilarono male o non poterono vigilare affatto. Onde io mi associo pienamente alle proposte dell'onorevole senatore Amero D'Aste, perchè nella composizione del Consiglio superiore della marina mercantile figurino un ufficiale di vascello e un ufficiale ingegnere.

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Non ho creduto di dover intervenire prima nella discussione perchè altri membri dell'Ufficio centrale desideravano fare all'onorevole ministro delle osservazioni, le quali forse in parte esulavano dal decreto-legge. Ed ora, per non incorrere nell'osservazione che già l'onorevole ministro ha fatto al collega onorevole Zupelli, non entrero nel merito di una questione trattata anche dall'onorevole ministro, cioè sopra la convenienza che la marina mercantile debba dipendere piuttosto da un Ministero che da un altro. Se la questione dovrà venire in discussione, evidentemente anch'io esprimerò la mia opinione, ma trattandosi di questo decreto-legge mi sembra preferibile attenermi esclusivamente a quanto la relazione ha obiettato in appoggio degli emendamenti proposti a meglio chiarire le raccomandazioni per conciliare lo svolgimento del servizio con uno stato di cose che già per legge o per decreto-legge è stato concretato.

Se uno degli emendamenti introdotti specifica che l'esclusivo servizio della marina mercantile debba essere di competenza del suo Consiglio superiore, si è perchè figurava nella relazione del ministro tale concetto informativo; e se tale relazione si riferisce ad un'epoca anteriore al passaggio della marina mercantile dal Ministero dei trasporti a quello dell'industria e commercio, è evidente che era stata intenzione del legislatore che il Consiglio superiore della marina mercantile, essendo passato ad un ministero civile, il quale doveva provvedere agli interessi della marina mercantile, quale servizio commerciale, dovesse occuparsi esclusivamente dei servizi che si riferiscono

alla sua propria missione. Nella direzione generale della marina mercantile al Ministero della marina, erano pure trattati, oltre quanto può riferirsi ad essa quale marina commerciale anche altri affari, che sono speciali del Ministero della marina o che, pel tramite del Ministero della marina stesso erano trattati per sua attribuzione dal Ministero della guerra.

Il Ministero della marina nei suoi ordinamenti dirigeva la marina mercantile, sia come marina di commercio, sia come marina ausiliaria che aveva alle volte nei tempi normali oppure nelle circostanze eccezionali dei servizi militari da effettuare. Ed il Ministero della guerra aveva un suo ufficiale distaccato presso lo Stato Maggiore della marina, il quale tra le altre sue mansioni aveva quella di occuparsi del servizio dei trasporti.

Quindi lo Stato Maggiore dell'esercito poteva preparare i suoi piani in accordo col Ministero della marina e collegare il suo lavoro a quello esecutivo di pertinenza della marina, come è stato spiegato dall'onorevole senatore Zupelli.

Il Consiglio superiore della marina mercantile non ha sempre esistito come ritiene l'onorevole ministro ma venne creato nel 1904, e per molti anni le sue funzioni sono state esclusivamente consultive. Il Consiglio superiore della marina militare, che chiamo così per distinguerlo, per quanto non abbia tale appellativo, tra le altre attribuzioni aveva anche quella di dover esaminare i pareri dati dal Consiglio superiore della marina mercantile alle questioni del ministro dovendo fare sue le conseguenti disposizioni che erano poi promulgate con dei decreti Reali; poichè l'altro Consiglio non poteva figurare in appoggio al decreto per non derogare a quanto era stabilito per legge.

Tra le altre competenze del Consiglio superiore della marina, per disposto della legge sull'emigrazione aveva quella di essere arbitro quando vi erano delle divergenze fra il Commissariato dell'emigrazione e i vettori. Ed era naturale che questa funzione venisse esercitata da un ente il quale fosse disinteressato nel conflitto e in grado di procurarsi gli elementi che gli permettessero di formulare un sicuro giudizio, dalla direzione della marina mercantile, la quale era presso il Ministero della marina. Ed è per tale considerazione forse che

quella legge aveva ideato tale disposizione come è stabilito in uno dei suoi articoli. Io non so se con modificazioni che sono state fatte o che saranno fatte secondo i nuovi decreti all'ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile siano state prevedute tutte le considerazioni affacciate e (senza voler dare un giudizio) dubito che il Commissario generale dell'emigrazione, il quale è parte interessata nella questione dia con la sua presenza nel Consiglio superiore della marina mercantile sufficiente garanzia che si ottenga un giudizio perfettamente disinteressato.

In ogni modo io mi dichiaro estraneo a questa questione. Solamente quello che io ho proposto, e che è stato proposto dall'Ufficio centrale, è che le attribuzioni che sono date dalla legge al Consiglio superiore di marina vengano modificate e sia precisato quanto è ora sommariamente accennato a tal riguardo, in modo da assicurare non solo la preparazione alla guerra del naviglio ausiliario e l'esecuzione delle costruzioni che si fanno nei cantieri privati, ma anche perchè il Consiglio superiore della marina, il quale ha molta responsabilità su questi servizi sia in grado di esercitarla.

Non parlo poi del Ministero della guerra, e dubito se con un semplice rappresentante nel Consiglio potrà soddisfare al bisogno di quegli studi che debbono essere fatti perchè a tutto sia provveduto anche in circostanze eccezionali. Dovendo l'onorevole ministro appoiare queste modificazioni alle funzioni del Consiglio superiore di marina (le quali sono modificazioni di legge) io prego che vengano sottoposte all'esame del Parlamento e vorrei osservare, che se le decisioni che verranno prese porteranno a che alcuni argomenti vengano trattati in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, non mi pare conveniente che questo abbia luogo perchè vi sono degli studi riservati i quali non devono apparire al pubblico, non solo, ma non devono essere alla conoscenza di persone e di enti che non sono interessati agli studi stessi e che non hanno al riguardo alcuna responsabilità.

Io non ho difficoltà a togliere quella parola esclusiva, ma propongo che tutto l'indirizzo delle attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile sia ispirato a tale concetto,

per quanto essa non figuri più nell'articolo, cioè che il Consiglio superiore della marina mercantile si occupi esclusivamente della sua materia.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Croce, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Filli Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Mas-

sarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla competenza del Consiglio superiore di marina.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Rispondo brevemente alle osservazioni presentate dai senatori Amero D'Aste, Thaon Di Revel e Gualterio. Nei riguardi della proposta fatta dal senatore Amero D'Aste mi permetto di ricordare che nel decreto 7 novembre 1920, con il quale si costituiva il Consiglio della marina mercantile, vi è una particolare disposizione in forza della quale è obbligo di chi presiede questo Consiglio di chiamare i membri tecnici competenti su particolari argomenti. Ecco perchè non potrei dare una risposta completamente adesiva alla proposta fatta dall'onorevole Amero D'Aste, perchè son convinto che allorquando si tratterà di costruzioni navali l'ingegnere navale sarà certamente consultato. D'altra parte, se non si facesse così, sarebbe tradito lo scopo del decreto per la riforma del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore era costituito di

25 membri: un numero eccessivo in quanto l'esperienza ci insegna che quando gli organi, che hanno funzione consultiva, sono troppo numerosi le discussioni diventano assai lunghe ed il lavoro è poco proficuo. Perciò abbiamo ridotto a 15 il numero dei membri, che con aggiunte successive, è stato portato a 17: vi si aggiungerà probabilmente un rappresentante del Ministero della guerra, per secondare il desiderio dell'Ufficio centrale, e il numero sarà così di 18. Se introduciamo ulteriori membri noi perderemo lo scopo cui avevamo mirato quando abbiamo ridotto quel numero, a nostro giudizio, eccessivo. Quindi la questione sollevata dall'onorevole Amero D'Aste è talmente legata agli interessi della marina e alle funzioni del Consiglio che non vi è dubbio che, allorquando si tratterà di costruzioni, l'ingegnere navale sarà consultato.

La questione delle attribuzioni del Consiglio sollevata dal senatore Gualterio, venne studiata con particolare cura da chi ha l'onore di parlare in questo momento, tanto è vero che nel primo disegno della costituzione di questo Consiglio superiore il compito era risolto con una frase generica. Questa si richiamava a tutti i decreti, che sono numerosissimi, relativi in qualche modo alla marina mercantile. Io invece ho voluto che queste attribuzioni venissero indicate specificatamente. Per parte mia posso assicurare l'onorevole Gualterio che, se vi saranno modificazioni da fare introdurrò, i miglioramenti che sembreranno opportuni.

Però debbo dire, per debito di lealtà, come dichiarai alcuni giorni fa al senatore Mosca, che io non penso che la competenza sui ricorsi dei vettori contro i noli degli emigranti possa essere sottratta al Consiglio superiore della marina mercantile. Anzi ritengo che con l'intervento del commissario generale della emigrazione nel Consiglio stesso, con la scelta degli altri membri che di esso fanno parte, con la struttura stessa del Consiglio gli interessi degli emigranti siano doverosamente tutelati. Non si può certo negare al Consiglio superiore, nella sua odierna costituzione, di aver quel carattere disinteressato che è proprio anche al Consiglio superiore della marina.

Nei riguardi dei provvedimenti di armamento, cui ha alluso il senatore Thaon di Revel, accetto senz'altro la sua raccomandazione e

o assicuro che la questione dell'armamento per qualunque amministrazione intelligente, che abbia in mira non il fugace presente ma l'avvenire, dovrà certamente presentarsi ed essere risolta.

Nei piani, in tutto ciò che riguarda la costruzione della nave si dovrà pur sempre calcolare l'eventualità di una guerra. Senza perciò attendere la dichiarazione di guerra, che speriamo non avvenga, dovrà essere effettuato il concetto difeso dal senatore Thaon di Revel.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Io fermamente ritengo che sia assolutamente necessario che del Consiglio superiore della marina mercantile, facciano parte un ingegnere del Genio navale e un ufficiale di vascello. Sappiamo perfettamente come procedono le Commissioni e come affrettatamente si prendono delle decisioni.

Insisto quindi nel domandare che del Consiglio superiore della marina mercantile facciano parte un ingegnere navale e un ufficiale di vascello.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Desidero chiarire che l'attuale ordinamento del Consiglio Superiore della marina mercantile non esclude che intervenga nel suo seno un ingegnere navale, essendo previsto che facciano parte della Commissione membri straordinari quando si trattano questioni di speciale competenza.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Altro è essere fisso, altro è essere chiamato.

SECHI, *ministro della marina*. Perché vogliamo ammettere che le cose si facciano sempre male?

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Ammettiamone la possibilità.

SECHI, *ministro della marina*. Ammettiamo che le cose si facciano, non dico bene, ma regolarmente. Quando al Consiglio della marina mercantile ci sarà una questione di costruzione, si chiamerà l'ingegnere; quando si tratterà di noli, di vettori, non c'è bisogno di questo ingegnere, perchè allora le questioni esulano dalla sua competenza, e il suo parere è perfettamente

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

inutile. D'altronde, anche ammesso che il Consiglio Superiore commetta un errore perchè non ha sentito l'ingegnere, si può sempre rimediare; perchè al ministero della marina non vi è un ufficio che segue tutta la statistica e l'andamento delle costruzioni mercantili. Se il Consiglio superiore prendesse una deliberazione non opportuna, si rimedierebbe assai facilmente, tanto più che il capo di questo ufficio è un membro del Consiglio della marina mercantile.

Debbo aggiungere, che proprio ingegneri del Genio navale, prestano servizio presso il Ministero dell'industria, sia al centro a Roma, sia alla periferia presso gli uffici tecnici. Ogni volta che c'è da fare una perizia va un ingegnere del genio navale; dunque si va avanti nel più perfetto accordo e l'intervento del Genio navale nelle costruzioni mercantili avviene in larghissima misura. Io ritengo che le cose praticamente vadano molto bene, e che questa aggiunta nel Consiglio superiore della marina mercantile porterebbe soltanto ad aumentare il numero fisso dei suoi membri, mentre ai pericoli che la mancanza dell'ingegnere può portare nel Consiglio provvede già molto bene lo stato di fatto cui ho accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico; passeremo alla lettura dell'articolo del decreto:

Art. 1.

Gli affari di esclusiva attinenza con i servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di marina vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io ho accettato la discussione sull'articolo primo, come viene presentato dall'Ufficio centrale, ma insisto sul mio emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'industria propone che alle parole « affari di esclusiva attinenza », siano sostituite le parole « gli affari attinenti ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta questo emendamento.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Accetto l'emendamento e propongo altresì che all'articolo primo dove si dice « all'industria dei trasporti » si aggiungano le parole « per via di mare ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed a sua volta propone un'aggiunta: l'accetta l'onorevole ministro?

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo con le due modificazioni, una del ministro e una dell'Ufficio centrale, e cioè che si dica: « Gli affari attinenti » invece di « Gli affari di esclusiva attinenza » e alle parole: « quelli relativi alla industria dei trasporti » si aggiungano le altre « per via di mare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Poichè l'articolo secondo è soppresso, il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67-A):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208):

Senatori votanti	213
Favorevoli	189
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216):

Senatori votanti	213
Favorevoli	190
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 211):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'ap-

plicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 212):

Senatori votanti	213
Favorevoli	188
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 213):

Senatori votanti	213
Favorevoli	188
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 215):

Senatori votanti	213
Favorevoli	193
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 217):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina » (Numero 218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Considerata la necessità che, in attesa dei provvedimenti annunciati con la legge stessa per quanto riguarda il personale del ruolo transitorio della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, tale ruolo sia mantenuto nella forza organica al disimpegno dei servizi attribuitigli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Il reclutamento e l'avanzamento della categoria furieri del Corpo Reale equipaggi sarà regolato dalle norme che disciplinavano la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al trasporto, nei competenti capitoli

della parte ordinaria del bilancio della marina, dello stanziamento di lire 1,050,000 stabilito nella parte straordinaria dall'art. 41 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria " furieri ", e alla costituzione della categoria " maestri navali ", » (N. 219 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge.

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria " furieri " e alla costituzione della categoria " maestri navali " ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, ministro della marina. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

Articolo Unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 4 luglio 1918 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso Corpo la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge n. 797 del 29 giugno 1913;

Visti i Regi decreti n. 526 del 22 aprile 1915, n. 741 del 20 maggio 1915, n. 815 del 25 maggio 1915;

Visti i decreti luogotenenziali n. 1181 del 25 luglio 1915, n. 1678 del 1° ottobre 1917, n. 133 del 10 febbraio 1916;

Visto il Regio decreto n. 359 del 5 marzo 1914;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma A dell'art. 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, dopo la lettera d) è aggiunta, per il ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, la lettera:

e) il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del Corpo Reale equipaggi:
marinai, timonieri, cannonieri, torpedi-

nieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri.

Il comma B dello stesso articolo 1 della legge succitata è annullato e sostituito dal seguente:

B) per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri.

Il ruolo degli assistenti del Genio navale previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, e la categoria « operai » del corpo Reale equipaggi sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è annullato e sostituito dal seguente:

Il corpo Reale equipaggi è destinato:

A) gli ufficiali delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, a coadiuvare nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo gli altri corpi militari della Regia marina, coprendo gl'incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati nell'annessa tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina;

B) i sottufficiali, graduati e comuni delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri:

1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle negli arsenali;

2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie e specialità del Corpo, nei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, e negli altri stabilimenti, uffici ed istituti della Regia marina.

Art. 3.

Il quadro organico degli ufficiali delle varie categorie del corpo Reale equipaggi, per la prima applicazione del presente decreto, è così costituito:

capitani	N. 107
ufficiali subalterni	» 220

Con provvedimento legislativo sarà provveduto alla ripartizione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, fra le varie categorie, a seconda dei bisogni del servizio.

Gli aumenti in soprannumero intervenuti nel ruolo degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, con decreti luogotenenziali n. 1252 del 1° ottobre 1916, e n. 290 dell'11 febbraio 1917, dovranno intendersi compresi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 216 dell'11 febbraio 1918.

Art. 4.

Per il tempo di pace, titolo indispensabile ad ottenere la regolare iscrizione nei quadri di avanzamento a sottotenente delle categorie del corpo Reale equipaggi elencate nell'articolo 1° del presente decreto, sarà quello di aver superato speciali esami che saranno stabiliti per ciascuna categoria, con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Le norme per il reclutamento e l'ordinamento della categoria « Maestri navali » costituita con l'articolo 1 del presente decreto in sostituzione della soppressa categoria « operai » del corpo Reale equipaggi e del soppresso ruolo « Assistenti del Genio navale » saranno stabilite con decreto del ministro della marina.

L'organico della categoria predetta sarà fissato annualmente con le norme vigenti per le altre categorie del corpo Reale equipaggi.

Art. 6.

Al personale della nuova categoria « Maestri navali » sarà fatto lo stesso trattamento economico e di pensione stabilito per la categoria meccanici del corpo Reale equipaggi.

Il distintivo di specialità della categoria « Maestri navali » del corpo Reale equipaggi è quello stabilito dall'album delle divise per gli « Assistenti del Genio navale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Gli assistenti del Genio navale potranno, in seguito a domanda, far passaggio nella cate-

goria « Maestri navali » con l'anzianità di grado da essi posseduta all'atto del passaggio.

Gli assistenti del Genio navale che non vorranno far passaggio nella categoria « Maestri navali », costituiranno fino alla loro completa eliminazione un personale fuori ruolo, e godranno del trattamento stabilito da tutte le disposizioni in vigore per il ruolo « Assistenti del Genio navale ».

Art. 8.

Il personale dell'attuale categoria « Operai » del Corpo R. equipaggi, in seguito a domanda e dopo superato un esame teorico-pratico che verrà stabilito per ciascun grado con disposizione del ministro della marina, potrà far passaggio, con l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio stesso, nella categoria dei « Maestri navali ».

I rinunciatori al passaggio e i dichiarati inidonei in seguito alla fallita prova di esami costituiranno, fino ad estinzione, ruolo a parte fra le categorie del Corpo Reale equipaggi in via di eliminazione, con trattamento economico di pensione e di avanzamento pari a quello vigente per la categoria « Operai ».

Art. 9.

Nei casi in cui, all'atto del passaggio, militari del ruolo assistenti del Genio navale e della categoria operai avessero la stessa anzianità di grado, la precedenza nel nuovo ruolo dei maestri navali sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento per i militari del Corpo Reale equipaggi, in base all'esame delle note caratteristiche possedute dai militari stessi.

Art. 10.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, categoria « Operai », saranno iscritti, fino ad estinzione, nella tabella ufficiali fuori quadro istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale, n. 216, dell'11 febbraio 1918.

I capi di prima classe della categoria « Operai », che all'atto dell'applicazione del presente decreto si trovassero compresi nel quadro di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi, conserveranno il diritto alla promozione fino al 31 marzo 1919.

Dopo tale data essi, se non promossi e se non

dichiarati idonei al passaggio nella categoria « Maestri navali », entreranno a far parte del ruolo in via di eliminazione di cui tratta l'articolo 8 del presente decreto.

Art. 11.

La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali nella categoria « Operai » da iscriversi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » di cui l'articolo 10 del presente decreto, le competenze che saranno dovute al personale del ruolo degli assistenti del Genio navale ed a quello della categoria « Operai » che non passeranno a far parte della categoria « Maestri navali », saranno portate in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina. L'ammontare dello stanziamento complessivo di tali capitoli sarà costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli attuali del bilancio della marina relativi ai personali suindicati.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 32, 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

È fatta facoltà al ministro della marina di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordinano che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
NITTI.

V. - Il Guardasigilli
SACCHI.

ALLEGATO.

Tabella delle destinazioni degli ufficiali
del Corpo Reale Equipaggi.

Marinai. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti — Addetti all'Accademia navale — Navi scuole nocchieri — Destinazioni in comando di navi d'uso locale — Servizi ostruzioni — Servizi marinareschi presso basi navali — Arsenali — Stabilimenti militari marittimi — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Timonieri. — Addetti all'Istituto ed Uffici idrografici — Addetti all'Accademia navale — Addetti ad uffici di vigilanza costiera — Navi-scuole timonieri — Destinati in comando di navi di limitato tonnello in eventuale sostituzione di ufficiali di vascello — Servizi di pilotaggio — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi — Aiutanti maggiori e comando di reparti armati.

Cannonieri. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti e alle Direzioni del munizionamento — Addetti all'Accademia navale — Comando batterie costiere — Addetti ai servizi delle artiglierie sulle navi armate ed in disponibilità — Addetti agli uffici di vigilanza presso gli stabilimenti di armi e munizioni — Polveriere — Scuole e navi-scuole cannonieri — Pontoni armati — Istruttori reclute — Comando di reparti armati — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio di ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Torpedinieri. — Addetti alle Direzioni dei lavori a seconda della specialità — Addetti ai silurifici ed uffici di vigilanza presso stabilimenti di produzione di torpedini e siluri — Addetti all'Accademia navale — Scuole e navi-scuole torpedinieri — Addetti alle stazioni sommergibili ed ai servizi E e T su navi armate ed in disponibilità — Servizi sbarramenti — Comando di reparti armati — Istruttori reclute — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Radiotelegrafisti. — Addetti alle scuole radiotelegrafisti — Stazioni radiotelegrafiche — Addetti ai servizi radiotelegrafici in genere.

Aiutanti. — Servizi di polizia sulle navi e presso gli stabilimenti militari marittimi.

Meccanici. — Addetti ai reparti per l'esercizio e la economia delle macchine ed alle Direzioni dalle costruzioni navali — Addetti ai servizi del carbone — Imbarco in direzione di macchina di navi di secondaria importanza ed in sott'ordine su quelle di maggiore importanza.

Maestri navali. — Addetti alle direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali ed in genere a tutte le destinazioni in coadiuvazione degli ufficiali del Genio navale — Addetti ai servizi di sicurezza delle navi armate ed in disponibilità — Capi officina eventuali a bordo di navi armate e di navi officina — Servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Semaforisti. — Addetti alle scuole semaforisti — Addetti alle stazioni di riconoscimento — Alle zone semaforiche — Capi gruppo semaforici — Addetti al servizio fari e fanali ed ai servizi telegrafici e telefonici delle piazze marittime — Uffici capi linea e semaforici di maggiore importanza.

Infermieri. — Addetti ai servizi di economi e coadiutori del relatore presso gli ospedali militari marittimi.

Furieri. — Ufficiali pagatori su navi armate e presso gli stabilimenti militari marittimi — Consegnatari e coadiutori dei magazzini alla dipendenza delle direzioni di Commissariato militare marittimo — Capi di tipografie militari — Qualsiasi altro incarico di carattere contabile presso gli stabilimenti militari marittimi.

Roma, li 4 luglio 1918.

Visto: d'ordine del Luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro della marina
DEL BONO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto, in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

ALLEGATO.

VITTORIO EMAUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina ha facoltà di concedere uno speciale arruolamento volontario della durata di sei mesi, quali aviatori, ai militari in congedo del Corpo Reale equipaggi ed ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano obblighi di servizio militare, i quali tutti siano provvisti di brevetto militare, od almeno del primo brevetto di pilota d'aeroplano rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia.

Coloro che possedessero i requisiti prescritti dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per aspirare al grado di guardiamarina, o sottotenente di complemento nei Corpi militari della R. Marina, potranno ottenere la nomina, a prescindere dalla condizione dell'esame di concorso, o, per il Genio navale, dell'esercizio professionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina è autorizzato a concedere uno speciale arruolamento, a tempo indeterminato, ai sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi che ne facciano domanda e che ne siano riconosciuti fisicamente idonei.

Art. 2.

I sottufficiali arruolati a termini dell'articolo precedente continueranno a percepire la pensione di cui sono provvisti ed avranno diritto al trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio attivo e richiamati.

Essi riceveranno inoltre, all'atto dell'arruolamento, uno speciale premio d'ingaggio di lire cinquecento.

Art. 3.

Il periodo di servizio prestato dai predetti sottufficiali è utile agli effetti di eventuale nuova liquidazione di pensione.

A coloro che fossero stati collocati a riposo antecedentemente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1913, n. 710, sarà applicato il disposto dell'articolo 2, terzo capoverso, della legge stessa, nell'intesa che la quota-parte di gratificazione non potrà essere inferiore a lire cinquecento.

A coloro invece che fossero stati collocati a riposo sotto l'impero della citata legge, se hanno percepita l'intera gratificazione di lire due-mila, riceveranno un premio di lire cinque-cento quando rinviati dalle armi; se hanno ricevuto soltanto uno o più dodicesimi della somma, potranno completarla a termini del terzo capoverso dell'articolo 2 della legge stessa, ma in ogni caso non potranno percepire meno di lire cinquecento.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria "Fuochisti" » (N. 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo R. equipaggi, categoria "fuochisti" ».

Prego l'onorevole senatore segretario Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento di militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti ».

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'UOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 647;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avanzamento, per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del Corpo Reale Equipaggi, stabilito dalla tabella di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti, che siano ritenuti idonei, compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

I fuochisti scelti che trovavansi in ruolo con tale classifica all'atto della promulgazione della legge 6 luglio 1911, n. 647, possono, se idonei, essere promossi sotto capi fuochisti dopo un unico scrutinio e proseguire poi la carriera con l'esclusivo criterio dell'anzianità, dopo aver compiuto il periodo di permanenza massima nel grado stabilito dalla citata tabella, di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710.

Art. 2.

Sino alla loro totale eliminazione, i militari della categoria fuochisti, previsti dal precedente art. 1; sostituiranno, nel corrispondente organico, altrettanti graduati della categoria meccanici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
CORSI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi » (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1014 in data 4 luglio 1918, relativo alla formazione del ruolo dei sotto capi meccanici motoristi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'UGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, muniti del certificato di idoneità alla condotta dei motori a scoppio ed a combustione interna, possono ottenere la nomina a sotto-capo meccanico M. (motorista).

I sotto-capi meccanici M., pur essendo compresi nel numero organico dei sotto-capi meccanici ordinari, formano ruolo separato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, numero 2376, che abroga il de-

creto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 30 novembre 1919, n. 2376, col quale è abrogato il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918 n. 1320, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai militari del Corpo Reale equipaggi profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915 n. 592; 20 aprile 1919 n. 633 e 18 aprile 1920 n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » (N. 228-A, 229 A e 230-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario, Sili, di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge, nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla lettura degli articoli dell'allegato a questo disegno di legge.

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, numero 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

«I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della Regia marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello e di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del Corpo Reale Equipaggi: però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado».

(Approvato).

Art. 2.

La qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'articolo 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, eccezione fatta per quelli del Corpo Reale equipaggi che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della Regia marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli ufficiali del servizio attivo permanente, comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di anzianità, di cui nella presente legge, anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

(Approvato).

Art. 4.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della Regia marina, che, pur trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi militari della Regia marina che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della Regia marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

(Approvato).

Art. 7.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della Regia marina quando compiano dodici anni di grado e venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di lire 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1917, n. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia Navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del Corpo Reali Equipaggi che abbiano cinque anni di grado e venti di anzianità in servizio attivo permanente computati dal ventottesimo anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di lire 200 prevista dal precedente articolo 7.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Desidero sottoporre all'Ufficio centrale ed al Senato la convenienza di aggiungere un articolo allo scopo di autorizzare il Governo a raccogliere in un testo unico le disposizioni sparse in più di una legge e di un decreto, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei corpi militari della Regia marina.

Questo articolo aggiuntivo, che dovrebbe prendere il n. 9, potrebbe essere così redatto:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in un unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina ».

Sono sicuro che l'Ufficio centrale converrà nella utilità di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della marina propone un articolo aggiuntivo che prenderebbe il n. 9 e che suonerebbe così:

Art. 9.

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in un unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole ministro della marina.

CORSI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal ministro ed accettato dall'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » (N. 231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale, che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco ».

Prego il senatore segretario Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In caso di mobilitazione generale potranno essere nominati guardiamarina gli aspiranti che non abbiano compiuto il periodo d'imbarco contemplato dal vigente ordinamento della Regia Accademia navale, purché posseggano gli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
VIALE.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei dieci disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Cencelli di procedere all'appello nominale.

CENCELLI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onor. senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annaratone, Artom, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ci-

mati, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riscis, Diaz, Di Brazzà, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Palummo, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori-Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Vighiani, Vigoni, Vitelli.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 218):

Senatori votanti	170
Favorevoli	150
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria « Furieri » e alla costituzione della categoria « Maestri navali » (N. 219):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 221):

Senatori votanti	170
Favorevoli	150
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sott'ufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi (N. 222):

Senatori votanti	170
Favorevoli	147
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 223):

Senatori votanti	170
Favorevoli	148
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 225):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 226).

Senatori votanti	170
Favorevoli	153
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina. (N. 228-A, 229-A e 230-A):

Senatori votanti	170
Favorevoli	151
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (N. 231):

Senatori votanti	170
Favorevoli	153
Contrari	17

Il Senato approva.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'interrogazione dell'onor. senatore Rebaudengo, che era stata iscritta per la seduta di lunedì, è rinviata a giorno da destinarsi, dovendo l'onorevole ministro degli esteri allontanarsi da Roma.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (232).

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'8 marzo 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.